



ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE e CULTURALE APS/ CUL – ETS “CIVITAS AQUANA”

Con la presente scrittura privata in data 05.05.2021

I signori:

1. **Presidente/Tesoriere FATTORE WALTER**, nato il 24.8.54 a Chieti, residente a Civitaquana (PE) alla via Corso Vittorio Emanuele n. 24, C.F. FTTWTR54M24C632O;
2. **Vice Presidente PALMA KATIUSCIA**, nata in Germania il 8.9.1981 residente a Civitaquana (Pe) alla via Vicenne n. 3, C.F. PLMKSC81P48Z112D;
3. **Segretario D'ANGELO SARA**, nata il 2.12.83 a Pescara residente a Civitaquana (Pe) alla via c.da Ginestre n. 15/A, C.F. DNGSRA83T42G482E;
4. **Consigliere; ROSINI VALTER** nato il 12.5.1972 a Pescara residente a Civitaquana (Pe) alla via c.da Plaie n. 20 nr. C.F. RSNVTR72E12G482E;
5. **Consigliere; FINOCCHIO LAURA** nata il 9.8.82 a Pescara e residente a Civitaquana (Pe) alla via C.A. Dalla Chiesa nr. C.F. FNCLRA82M49G482M;
6. **Consigliere; LAURIOLA CONCETTA** nata il 8.7.62 a Apricena (Fg) residente a Civitaquana (Pe) alla via c.da Colle del Popolo nr. 6, C.F. LRLCCT62L48A339W;
7. **Consigliere; DI SEBASTIANO ALESSIO** nato il 22.4.92 a Fiesole (Fi) residente a Lama dei Peligni (Ch) alla via Orientale n. 3, C.F. DSBLS92D22D575J;
8. **Consigliere; FLORIO MARUSKA** nata il 30.6.85 a Pescara residente in Civitaquana (Pe) alla P.zza Garibaldi n. 9 , C.F. FLRMSK85H70G482N;

Articolo primo - I detti signori, tutti come sopra generalizzati dichiarano di costituire
l'associazione di promozione sociale, culturale e ricreativa, nonché sportiva dilettantistica
denominata:

**APS/ CUL - ETS
“Civitas Aquana”**

ai sensi dell'art. 18 della Costituzione Italiana e dell'art. 36, 37 e 38 del Codice Civile; del ex articolo 90 legge 298/2002 ed ex Del. del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. del 15/07/2004 n° 1273;

L'Associazione di Promozione Sociale, Culturale, Ricreativa e sportiva dilettantistica si conforma alle normative del Decreto Legislativo 117 del 3 Luglio 2017 – Terzo Settore, in particolare all'art. 5 di detto Decreto Legislativo, esercitando in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui alle lettere c), d), e), f), i), k), l), s), u), v), w), x), y), z), nonché la lettera t)

Almeno 5 persone *Walter* *Valter* *Florio* *1*
Katiuscia *Concetta* *D'Angelo* *Terzo*

organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, recante agevolazioni fiscali per l'attività sportiva dilettantistica ed è ispirato al principio di democrazia interna nel rispetto dell'ordinamento generale e sportivo nonché alle norme e direttive del Comitato internazionale olimpico (CIO), del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli Statuti e ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI cui l'associazione sportiva intenderà associarsi. L'associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che i predetti Enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinente all'attività sportiva.

Articolo secondo – L'associazione ha sede in 65010 CIVITAQUANA (PE) alla Via Corso Vittorio Emanuele n. 24 presso l'abitazione del sig. Walter Fattore.

Articolo terzo - L'associazione non persegue finalità lucrative ed ha i seguenti scopi:

- attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al Decreto Legislativo 117 del 3 Luglio 2017 – Terzo Settore, in particolare dell'art. 5 alle lettere c), d), e), f), i), k), l), s), u), v), w), x), y), z);
- la valorizzazione, la diffusione e la difesa della cultura popolare e tradizionale in generale, ed in particolare della COMUNITA' di Civitaquana e dei territori limitrofi;
- l'attualizzazione dei valori della solidarietà e della partecipazione, tramite interventi ed iniziative rivolte alla soluzione dei problemi sociali di tutti gli strati popolari, con particolare riferimento a quelli più colpiti dalla ingiustizia e dagli squilibri del modello di sviluppo oggi dominante;
- la difesa la valorizzazione e la promozione del territorio in tutti i suoi aspetti - ecologico, urbanistico, artistico e sociale, enogastronomico e in tutte le sue potenzialità - turistiche, sportive, produttive, di gestione del tempo libero - contro ogni forma di sfruttamento e di degrade;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- corsi di formazione: lo sviluppo e la diffusione della discipline sportive e delle attività di promozione sociale anche per mezzo di specifica attività didattico/formativa, con corsi interni di formazione e/o di aggiornamento e/o di perfezionamento ad ogni livello e senza limitazioni settoriali o di specificità, anche coordinandosi con altre Associazioni e/o Organizzazioni Pubbliche e/o Private aventi con l'Associazione analoghe/affini finalità e/o disponibili ad accoglierle tra le loro attività;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della culturale della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità anche in politica (in particolare per il rispetto dell'art. 1, comma 137 Legge 56/2014; dell'art. 51 della Costituzione; dell'art. 1 del Codice sulle pari opportunità; dell'art. 23 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea) e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

Articolo terzo bis- Per raggiungere le sue finalità "Civitas Aquana " promuove e organizza iniziative di diverso genere e in particolare:

- 3.1 Corsi, seminari, convegni di studio e di divulgazione, progetti di ricerca ad ogni livello iniziative atte a superare le discriminazioni di genere.
- 3.2 iniziative editoriali e giornalistiche: pubblicazione di libri, periodici e quaderni, diffusione libraria, produzione di materiale audiovisivo ed eventuale gestione di emittenti radio e televisive.
- 3.3 Manifestazioni rivolte al più vasto pubblico: mostre, spettacoli, feste, manifestazioni propagandistiche, stands espositivi.
- 3.4 Denunce ed esposti alla magistratura, petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare, manifestazioni di civile protesta e referendum.
- 3.5 Iniziative per il tempo libero e promozione del turismo: feste popolari e spettacoli, viaggi, escursioni, visite guidate, campeggi, progetti di valorizzazione e promozione pubblicitaria del territorio, sport non competitivi;

Stefano Di Stefano *Fallo* *Walter Fattore* *Fattore*
Kalossca *Be* *Concetta* *D'Alho* *Me* *Felso* *Verdet*

- 3.6 Partecipazione a congressi nazionali ed internazionali; relazioni e contatti permanenti con personalità ed associazioni dedite a finalità simili a quelle di "Civitas Aquana" ;
- 3.7 Promozione di comitati e gruppi di lavoro che agiscano secondo specifici settori di competenza e di attività, anche in forma cooperativa. Per lo svolgimento di queste attività "Civitas Aquana" potrà stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici. "Civitas Aquana", per rendere più efficace la propria azione, può deliberare l'adesione ad organismi o federazioni impegnate, con analoghe finalità, in attività di intervento politico sociale e culturale.

Articolo terzo - l'associazione svolgerà anche attività strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale elencate negli articoli precedenti.

Articolo quarto - La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo quinto - l'associazione è retta, oltre che dalle norme di cui al presente contratto, anche da quelle contenute nello Statuto sociale che, firmato dalle parti contraenti, si allega al presente, segnato dalla lettera «A», **per formarne parte integrante ed essenziale**; i detti signori dichiarano di avere in precedenza letto il presente Statuto e quindi di ben conoscerlo.

Articolo sesto - La quota sociale degli associati qui costituenti la detta associazione viene determinata in Euro **100,00 (CENTO/00)** e dichiarano di averla versata. Il capitale pertanto ammonta a Euro **800,00 (ottocento/00)**.

Articolo settimo - I convenuti, nominano, ai sensi dello statuto sociale, quali membri del primo Consiglio direttivo per un triennio i signori:

- 1) FATTORE WALTER
- 2) PALMA KATIUSCIA
- 3) D'ANGELO SARA
- 4) ROSINI VALTER
- 5) FINOCCHIO LAURA
- 6) LAURIOLA CONCETTA
- 7) DI SEBASTIANO ALESSIO
- 8) FLORIO MARUSCKA

Firme

FATTORE WALTER Presidente / Tesoriere Fattore ;

PALMA KATIUSCIA Vice Presidente: Katiuscia ;

D'ANGELO SARA Segretario D'Angelo .

Consiglieri; _

ROSINI VALTER Valter Rosini

FINOCCHIO LAURA Laura Finocchio

LAURIOLA CONCETTA Concetta Lauriola

DI SEBASTIANO ALESSIO Alessio Di Sebastiano

FLORIO MARUSCKA Florio Maruscka

**AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI
PESCARA**

Ufficio Territoriale di Pescara
Piazza Italia, 15 - 66121 Pescara

..... originale dell'atto qui
registrato il **14 MAG 2021** al
n. **1438** serie **3**
Versati Euro **200,00**
(**DUECENTO/00**)
con Mod. **124** del **13.5.2021**

IL DIRETTORE TERRITORIALE

Articolo ottavo - Tutte le spese, imposte e tasse del presente e successive sono a carico della

* Firma su delega del Direttore Provinciale

OPERATORE TRIBUTARIO
Camillo CONTROGUERRA

costituita associazione.

Allegato all'Atto Costitutivo in forma integrante STATUTO

Articolo 1 - E' costituita una associazione di Promozione Sociale, Culturale, Ricreativa e sportiva dilettantistica denominata **APS/ CUL – ETS "Civitas Aquana "** con sede in 65010 Civitaquana (Pe) alla Via Corso Vittorio Emanuele n. 24 presso l'abitazione del sig. Walter Fattore.

Articolo 1 bis – Ai sensi del Codice del Terzo Settore si prevede nel presente Statuto apposita clausola sospensiva che acquisterà efficacia integrando automaticamente la denominazione con l'acronimo "APS" solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'ente al RuntS.

Articolo 1 ter - Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Articolo 2 – Detta associazione e' apolitica, apartitica e non ha alcuna finalità di lucro ed e' uniformata alle disposizioni di cui al D.Lgs. 460/97, dell'art. 149 del TUIR, art. 4 del DPR 633/72 e a quelle previste dalla L. 398/91 e comunque a tutte le norme agevolate in materia di associazioni non lucrative ed ai sensi dell'art. 5 DLGS 117/2017, si uniformerà, aderendo, ad organizzazioni nazionali che perseguono gli scopi di cui al seguente art. 3. L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Articolo 3 - Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, gli scopi dell'Associazione sono:

1. l'ETS – APS - CUL "**Civitas Aquana** " si propone (ai sensi dell'art. 5 DLGS 117/2017) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al Decreto Legislativo 117 del 3 Luglio 2017 – Terzo Settore, in particolare dell'art. 5 alle lettere c), d), e), f), i), k), l), s), u), v), w), x), y), z);
 - la valorizzazione, la diffusione e la difesa della cultura popolare e tradizionale in generale, ed in particolare della COMUNITA' di Civitaquana e dei territori limitrofi;
 - l'attualizzazione dei valori della solidarietà e della partecipazione, tramite interventi ed iniziative rivolte alla soluzione dei problemi sociali di tutti gli strati popolari, con particolare riferimento a quelli più colpiti dalla ingiustizia e dagli squilibri del modello di sviluppo oggi dominante;
 - la difesa la valorizzazione e la promozione del territorio in tutti i suoi aspetti - ecologico, urbanistico, artistico e sociale, enogastronomico e in tutte le sue potenzialità - turistiche,

DATE

- Alonso de Ercilla Valle Rivas San Juan 5
Calvario P.O. Comodoro D'Aleme Teno Teno

raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà, tra l'altro occuparsi delle seguenti attività: attività ricreative e sportive, spettacoli musicali, concorsi, convegni, festival quali momenti di incontro tra le diverse esperienze dello spettacolo dal vivo, occasioni di scambio e promozione di progetti innovativi, di ricerca interdisciplinare e di aggiornamento del pubblico e degli operatori culturali; Ottenere per i propri Soci e per quelli di Associazioni collegate speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti, in relazione alle finalità dell'Associazione. Favorire per i propri soci e per quelli di associazioni collegate l'acquisto di materiali e beni collegati all'attività istituzionale ed associativa. **Organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci attraverso la buona gastronomia con prodotti locali, Abruzzesi e nazionali, inoltre degustazione di vini di produzione locale e regionale e nazionale.**

5. Attività di Somministrazione di bevande ed alcolici nonché cibi preconfezionati o aperitivi rivolti ai Soci ed aventi diritto con annesso Bar Enogastronomico e ammessa l'asportazione di cibi e bevande.

Articolo 3 bis- Per raggiungere le sue finalità "Civitas Aquana " promuove e organizza iniziative di diverso genere e in particolare:

- Corsi, seminari, convegni di studio e di divulgazione, progetti di ricerca ad ogni livello iniziative atte a superare le discriminazioni di genere.
- Iniziativa editoriali e giornalistiche: pubblicazione di libri, periodici e quaderni, diffusione libraria, produzione di materiale audiovisivo ed eventuale gestione di emittenti radio e televisive.
- Manifestazioni rivolte al più vasto pubblico: mostre, spettacoli, feste, manifestazioni propagandistiche, stands espositivi.
- Denunce ed esposti alla magistratura, petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare, manifestazioni di civile protesta e referendum.
- Iniziativa per il tempo libero e promozione del turismo: feste popolari e spettacoli, viaggi, escursioni, visite guidate, campeggi, progetti di valorizzazione e promozione pubblicitaria del territorio, sport non competitive.
- Partecipazione a congressi nazionali ed internazionali; relazioni e contatti permanenti con personalità ed associazioni dedite a finalità simili a quelle di "Civitas Aquana ".
- Promozione di comitati e gruppi di lavoro che agiscano secondo specifici settori di competenza e di attività, anche in forma cooperativa. Per lo svolgimento di queste attività " Civitas Aquana " potrà stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici.
- "Civitas Aquana ", per rendere più efficace la propria azione, può deliberare l'adesione ad organismi o federazioni impegnate, con analoghe finalità, in attività di intervento politico sociale e culturale.

Articolo 3 ter - L'associazione svolgerà anche attività strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale elencate negli articoli precedenti. L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è l'Organo Direttivo.

Articolo 3 quater - L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Articolo 4 - L'Associazione è costituita da un numero illimitato di soci.

I soci si dividono nelle seguenti categorie: **1) soci ordinari:** persone o enti che si impegnano a pagare,

Alm... Felle... Val... Gene... 6
K... C... D'Al... Floro...

per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo; 2) **soci onorari**: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione: hanno carattere onorifico; sono esonerati dal versamento di quote annuali; non hanno diritto di voto.

Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

Possono far parte di essa coloro che ne condividono gli orientamenti generali e che si impegnano a partecipare alla vita della stessa. La domanda di ammissione all'Associazione dovrà essere fatta per iscritto al Consiglio Direttivo. **A quest'ultimo e' data la facoltà di ammettere immediatamente il richiedente, qualora sia persona conosciuta, oppure di subordinare la predetta ammissione ad una fase di verifica in ordine alle qualità morali dello stesso.** In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione per iscritto all'interessato entro giorni 20 dalla delibera. Questi può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere per iscritto che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

I soci provvedono al mantenimento dell'associazione con la quota sociale, oltre che con eventuali elargizioni annue stabilite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5 – I soci hanno diritto di frequentare i locali sociali, di usufruire degli impianti e di godere di tutte le agevolazioni che l'Associazione può offrire, **alle condizioni che verranno stabilite in un successivo regolamento dal Consiglio Direttivo.** Ai sensi del primo comma dell'art. 24 del D. Lgs 2017 hanno diritto di voto coloro che sono iscritti come soci ordinari da almeno tre mesi nel libro degli associati. Infatti, ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione. I soci ordinari inoltre hanno il diritto di partecipare e di votare nell'assemblea se in regola con le quote sociali. Nei casi di scioglimento, per qualsiasi causa dell'associazione e' fatto obbligo di devolvere il patrimonio della stessa ad altra associazione con finalità analoga o per fine di pubblica utilità, salvo che sia diversamente previsto dalla legge. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione entro 7 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: di persona ed in presenza presso la sede dell'Associazione.

Articolo 6 – La qualifica di socio si perde nei seguenti casi:

- a) per dimissioni volontarie;
- b) per esclusione che ha luogo:
 - qualora il socio non partecipi all'attività dell'Associazione;
 - qualora il socio non corrisponda puntualmente le quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo;
 - qualora siano ravvisabili casi di ordine morale o di incompatibilità con gli scopi generali dell'Associazione;
 - in caso di comportamento che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

Handwritten signatures: Enrico Di Donato, Felice, Vito, Paolo, Giuseppe, Salvatore, Carmine, D'Almeida, Taro, Verde. 7

L'esclusione del socio viene in tutti i casi deliberata dal Consiglio Direttivo.

I soci che abbiano receduto, o siano stati esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, **non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.** E' esclusa qualsiasi temporaneità della partecipazione del socio alla vita dell'associazione ed inoltre ognuno di essi, nel rispetto del principio di democrazia interna, se maggiorenne, ha diritto di voto per l'approvazione dello statuto e delle relative modifiche, nonché per la nomina e la regolamentazione degli organi direttivi dell'associazione. **Ogni socio può ricoprire cariche nell'organo amministrativo, ed e' titolare di voto per l'elezione dello stesso, atteso che l'assemblea dei soci e' organo sovrano dell'associazione.**

Articolo 7 – Ogni socio dovrà versare al momento dell'ammissione la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo. Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 8

– Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative, dalle quote attività e contributo socio,
- b) da eventuali versamenti volontari di soci o terzi;
- c) dai proventi derivanti dallo svolgimento delle attività sociali;
- d) da eventuali contributi pubblici e privati.
- e) donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117.

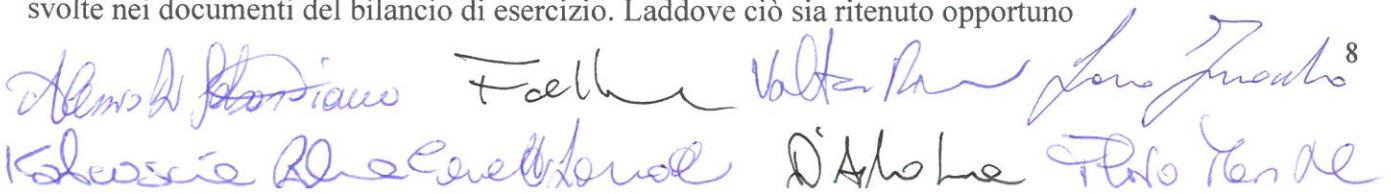
Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili, che a qualsiasi titolo dovessero essere acquisiti dall'Associazione. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea dell'Associazione che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie di "Civitas Aquana". In merito al patrimonio, il presente Statuto prevede obbligatoriamente: • la destinazione integrale dello stesso allo svolgimento delle attività statutarie; • il divieto di distribuzione degli utili, anche indiretta; L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunquedenominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 9 – **L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno ed e' obbligo del Consiglio Direttivo predisporre annualmente il rendiconto economico e finanziario relativo all'esercizio sociale chiuso al 31.12 dell'anno precedente.** Che per l'anno di costituzione la durata dell'esercizio sarà di 6 mesi ovvero dal 1.6.2021 al 31.12.2021.

Entro il 30 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 aprile di ciascun anno per la definitiva approvazione. Inoltre, Il bilancio deve essere depositato presso il Runtis entro il 30 di giugno di ogni anno.

L'organo Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. There are approximately eight signatures, some of which are partially obscured or overlapping. The signatures appear to be of various individuals, likely the members of the board or the assembly mentioned in the text.

dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 giugno di ogni anno per la definitiva approvazione.

ORGANI SOCIALI

Articolo 10 – Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

L'ASSEMBLEA

Articolo 11 – Alle assemblee dell'Associazione hanno il diritto di partecipare tutti i soci. Hanno diritto di voto tutti i soci che siano in regola con le quote sociali.

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, qualora se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati. La convocazione dell'Assemblea dei soci deliberata dal Consiglio Direttivo viene effettuata mediante comunicazione scritta (inviata a mezzo poste) oppure a mezzo posta elettronica che i soci si obbligano a fornire all'atto della presente costituzione o al momento dell'iscrizione all'Associazione e la convocazione va fatta almeno 15 giorni prima dell'assemblea contenente l'ordine del giorno, e l'ora della riunione, in prima e in seconda convocazione, da pubblicarsi anche presso la sede sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza **di almeno due terzi dei soci** ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

Ogni socio dovrà intervenire personalmente, non essendo ammesse deleghe. Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.

Le delibere assembleari, il bilancio ed il rendiconto sono affissi nella sede sociale, in modo da permetterne ad ogni socio la visione.

La quota sociale non è trasmissibile salvo nel caso di decesso del socio, ed inoltre non è rivalutabile.

Articolo 12 – L'Assemblea nomina tra i soci:

- un Presidente, per presiedere ai lavori dell'adunanza;
- un Segretario, per redigere il verbale dell'adunanza.

In ogni Assemblea si dovrà redigere un verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea stessa e dal Segretario.

Articolo 13 – I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e del Presidente;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

[Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including names like "Fallo", "Vale", "Pino", "Lino", "Giovanni", "Roberto", "Antonio", "Luigi", "Giovanni", "Roberto", "Antonio", "Luigi"]

- 

a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Articolo 13 ter - L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: •sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; •sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; •sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea su gli argomenti all'ordine del giorno.

[illegible]

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale. Il presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: •il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; •sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; •sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

Articolo 15 – Il Consiglio Direttivo:

- predisporre il rendiconto economico e finanziario, da sottoporre all'Assemblea, la relazione annuale e tecnica dell'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;
- esegue le delibere dell'Assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria amministrazione;
- predisporre i regolamenti interni per l'ordinamento dell'attività sociale da sottoporre all'Assemblea;
- determina annualmente le quote associative; le quote attività che daranno diritto a partecipare ad ogni attività associativa; il contributo socio al fine dell'utilizzazione dei beni sociali, i soci saranno forniti di relativa tessera interna e nazionale;
- approva i programmi tecnici e organizzativi dell'Associazione,
- decide nei casi di esclusione dell'associato;
- amministra il patrimonio sociale, gestisce l'Associazione e decide su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea.
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.

Articolo 16 – Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed a lui spetta la firma sociale. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Per le obbligazioni sociali rispondono, anche in deroga all'art. 38 c.c., tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 17 - Scritture contabili e bilancio. Il presente articolo prevede la tenuta delle scritture contabili e del bilancio. In particolare, l'Associazione è tenuta a redigere il bilancio di esercizio formato da: • Stato patrimoniale • Rendiconto gestionale • Relazione di missione. Si evidenzia che, nel caso in cui l'Associazione abbia ricavi, rendite proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Qualora lo statuto preveda lo svolgimento di attività diverse ai sensi dell'art. 6 del Codice, il carattere secondario e

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

strumentale dovrà essere documentato nella relazione di missione, in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio (ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 117/2017). Il Codice del Terzo settore prevede inoltre in capo agli Enti non iscritti nel registro delle imprese l'obbligo di depositare il bilancio presso il RUNTS. Per quanto e ove occorra si rimanda al rispetto e all'osservanza di tutte le norme di cui al D. Lgs. 117/2017.

Articolo 18 - Libri sociali obbligatori. L'Organo di Amministrazione dell'Associazione detiene i seguenti libri sociali: • Libro degli associati o aderenti • Libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee • Libro adunanze e deliberazioni dell'organo di amministrazione e degli altri organi sociali.

Articolo 18 bis - Si evidenzia che il Codice del Terzo settore attribuisce inoltre, in capo a tutti i soci o aderenti, il diritto di esaminare i libri sociali "secondo modalità previste dallo statuto o dall'atto costitutivo"; pertanto, è necessario prevedere apposita indicazione nel presente Statuto che individui le modalità di richiesta. Ogni socio interessato, al fine di esercitare il proprio diritto di consultare i libri sociali, deve formulare richiesta scritta da inoltrare con raccomandata ar oppure a mezzo pec direttamente al Presidente dell'Associazione il quale dovrà dare riscontro entro ed non oltre 10 giorni.

Articolo 18 ter - Organo di controllo. Tale organo deve obbligatoriamente essere previsto nello Statuto in caso di enti costituiti in forma di Associazione (riconosciuta o meno) nel caso siano superati due dei limiti dimensionali per due esercizi consecutivi individuati dal D. Lgs. 117/2017, relativi a stato patrimoniale (110.000,00 euro), entrate (220.000,00 euro), numero di dipendenti occupati in media (5).

Articolo 18 quarter - ART. 31 del D. Lgs. 117/2017 prevede che l'organo del Revisore legale dei conti deve essere obbligatoriamente previsto dallo Statuto qualora vengano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti dimensionali indicati dall'articolo, inerenti all'attivo dello stato patrimoniale (1.100.000,00 euro), alle entrate (2.200.000,00 euro) o al numero di dipendenti occupati in media (12). Nei casi in cui sia necessario prevedere l'organo di revisore legale dei conti per il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 31 Codice Terzo Settore, è facoltà dell'ente attribuire tale funzione all'Organo di controllo, il quale dovrà, in tal caso, essere costituito interamente da soggetti iscritti all'albo dei revisori legali dei conti.

Articolo 18 quinquies - E' vietato distribuire in modo diretto o indiretto utili o avanzi di gestione, fondi di riserve o capitale dell'associazione durante la vita della stessa, salvo che la predetta distribuzione non sia prevista dalla legge. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 - L'Associazione declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti ai soci, sia nella frequenza dei locali sociali, sia in conseguenza di eventuali attività sportive o ginniche in genere, sia che siano svolte all'interno degli impianti, sia all'esterno; fermo restando il principio della responsabilità personale derivante al singolo socio per eventuali danni arrecati a terzi in occasione dell'attività che forma oggetto dell'Associazione e l'obbligo del socio di tenere in ogni caso rilevata ed indenne l'Associazione da ogni domanda degli stessi terzi.

Articolo 20 - Il presente Statuto, deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione e **si intende ad ogni effetto integrato dal regolamento sociale.**

Articolo 21 - L'Associazione ha durata illimitata; potrà essere sciolta in qualsiasi momento per deliberazione dell'Assemblea dei soci, con la maggioranza di almeno due terzi dei soci, **sempre che siano state estinte tutte le obbligazioni contratte per il raggiungimento degli scopi associativi.**

Addivenendosi in qualunque momento allo scioglimento dell'associazione per delibera dell'Assemblea, ferma restando l'assenza di lucro, si determineranno tutte le modalità della liquidazione e della devoluzione del patrimonio sociale.

Articolo 22 - Nel presente Statuto non viene previsto (in deroga all'art. 42 bis cc) la possibilità per l'Associazione di operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.

Almo Di Stefano *Taller* *Valter* *Stefano* *Francesco*¹²
Kaluzsio *De Covel* *De Covel* *D'Alto* *De Covel* *De Covel*

Articolo 22 –RINVIO ALLE NORMATIVE VIGENTI.

1. Per quanto e ove occorra si rimanda al rispetto e all'osservanza del Decreto Legislativo numero 460 del 4 dicembre 1997, alla Legge 7 dicembre 2000 n. 383 e a tutte le norme in materia di Associazioni non riconosciute ed a tutte le norme di cui al D. Lgs. 117/2017.

2. Ai sensi dell'art. 148 del TUIR, si approvano all'unanimità le seguenti clausole che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

a) E' fatto **divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;**

b) E' fatto **obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta alla legge;**

c) E' adottata, ove occorre con specifici regolamenti, **la disciplina uniforme del rapporto associativo e le modalità associative che devono essere volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo;**

d) Si esclude espressamente l'accettazione dei soci in forma **temporanea;**

e) **Gli associati o partecipanti maggiori d'età, hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;**

f) E' fatto **obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario;**

g) Nel rispetto della **eleggibilità libera degli organi amministrativi**, ogni socio può candidarsi alle elezioni degli organi sociali dell'Associazione;

h) Ad ogni socio è accordato il **principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile;**

i) **L'assemblea dei soci**, composta dagli **associati o partecipanti** è sovrana;

j) I criteri dell'ammissione ed esclusione dei soci o partecipanti all'assemblea dei soci sono previsti nel presente atto;

k) **I criteri e le idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti**, nel rispetto delle forme che devono garantire l'effettività del rapporto e l'esclusione della temporaneità della partecipazioni e alla vita associativa, sono previsti nel presente atto;

l) **Ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, la quota o contributo associativo** è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Articolo 23 - Per tutto quanto non espressamente previsto, troveranno applicazione le vigenti disposizioni in materia di associazione. Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Civitaquana, 5.5.2021

Firme

Fattore Walter Presidente / Tesoriere Fattore;

Palma Katuscia Vice Presidente: Katuscia;

D'Angelo Sara Segretario D'Angelo;

Vallini Giuseppe Giuseppe
Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo